



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 DEL 08/08/2018

OGGETTO:

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI PREVISTE STABILITE DAL D.P.R. 380/2001 COME , RECEPITO DALLA L.R. 16/2016, MEDIANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELL'IMMOBILE (ART. 33, CO. 2 - ART. 34, CO 3 – ART. 37, CO. 1, ART. 38, CO. 1) E DEL COSTO DI PRODUZIONE (ART. 33, CO. 2 - ART. 34, CO.3.), NONCHÉ I CRITERI PER STABILIRE LE SANZIONE DA APPLICARE QUALORA LA STESSA È STABILITA CON IMPORTO VARIABILE TRA MINIMO ED UN MASSIMO (ART. 37, CO. 2 E 4 – ART. 33, CO.3).

L'anno duemiladiciotto , il giorno otto del mese di Agosto alle ore tredici e quaranta , nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO e con l'intervento degli Assessori Sigg.:

presenti:

1 BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO
2 LAPLACA MICHELE
3 STUPPIA CHIARA

Assenti:

1 CORVO LAURA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, , dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione su proposta del responsabile IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e rifiuti, Lavori in Economia , che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91 di recepimento della legge 142/90 e art.12 L.R.30/2000.

OGGETTO: Criteri e modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi stabilite mediante:

- la determinazione del valore venale dell'immobile (Art. 33, co. 2 - art. 34, co 3 – art. 37, co. 1, art. 38, co. 1 del DPR 380/2001)
- La determinazione del costo di produzione (art. 33, co. 2 - art. 34, co.3. del DPR 380/2001),
- nonché i criteri per stabilire le sanzioni da applicare qualora la stessa è stabilita con importo variabile tra minimo ed un massimo (art. 37, co. 2 e 4 – art. 33, co.3 del DPR 380/2001 e art. 20, co. 4 del decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Premesso che:

- il Testo Unico in materia edilizia, approvato con il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., nel testo vigente nella Regione siciliana, prevede l'irrogazione di specifiche e differenziate sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi;

- il sistema sanzionatorio previsto dal DPR 380/2001 ha un carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto non alternativa alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione e/o al ripristino dello stato dei luoghi devono aggiungersi anche le varie sanzioni pecuniarie previste dal predetto DPR 380/2001;

Ritenuto, a garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo al riguardo le singole fattispecie di riferimento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire criteri, parametri e modalità di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie previste dal DPR n. 380/2001;

Considerato che occorre approvare le modalità e i criteri di applicazione e di pagamento delle sanzioni previste dal Regolamento allegato alla presente deliberazione anche per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per danno erariale conseguente ai mancati introiti;

Atteso che al fine di conferire un decisivo impulso all'attività di contrasto del fenomeno dell'abusivismo ed anche per scongiurare eventuali responsabilità scaturenti da inerzia tecnico - amministrativa, risulta di fondamentale importanza irrogare in modo completo le sanzioni amministrative previste dal sempre ricordato DPR n. 380/2001;

Considerato, inoltre, che la competenza all'irrogazione delle sanzioni appartiene al Dirigente competente o al Responsabile del servizio e costituisce per loro atto dovuto poiché la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4 bis del DPR 380/2001 come pure esplicitato dalla Circolare ARTA N. 3/2015;

Rilevato che:

-l'irrogazione di alcune sanzioni amministrative è dipendente dal calcolo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli Interventi stessi, valutato dall'Agenzia dell'Entrate Sezione Territorio, in cui oggi risulta confluita l'ex Agenzia del Territorio, limitatamente agli immobili non residenziali;

- la valutazione concerne soltanto gli immobili non residenziali, in quanto per quelli residenziali si provvede, ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., con i criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.

392 (equo canone) e le modalità applicative del Regolamento allegato alla presente;

-l'irrogazione di alcune sanzioni amministrative è dipendente dal calcolo del costo di produzione stabilito dalla L. 392/78, della parte dell'opera realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire. conseguente alla realizzazione delle opere, con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.

Preso Atto che:

» l'Agenzia delle Entrate, per l'espletamento del servizio relativo alla valutazione degli immobili oggetto di violazioni edilizie, inizialmente gratuito, risulta essere, attualmente, a titolo oneroso e che, pertanto, occorre preventivamente provvedere al pagamento del rimborso delle spese calcolato col criterio di giorno-uomo con un massimo del 50% della sanzione applicata, sulla base di singoli accordi di collaborazione da stipulare, eventualmente, tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune;

» l'anzidetta procedura, oltre che allungare notevolmente i tempi di definizione delle violazioni edilizie, comporta il pagamento di oneri monetari non indifferenti, in relazione alle sanzioni da comminare, da porre a totale carico del Comune, con conseguente notevole riduzione del gettito, non ritenendosi legittimo addebitarli al responsabile dell'abuso;

» al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa in materia di violazioni edilizie si ritiene di proporre l'adozione di appositi criteri di calcolo che stabiliscano le valutazioni degli immobili anche non residenziali, in base a parametri finalizzati ad un'equa graduazione dell'importo della sanzione in funzione dell'esecuzione abusiva delle opere, con riferimento alla media dei valori di mercato disponibili al momento della determinazione della sanzione, tratti dall' "Osservatorio del Mercato Immobiliare" (OMI banca dati dell'Agenzia del Territorio, consultabili

on line all'indirizzo:

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wos/content/NsiLib/Nsi/Documentazione/omi/Banche + dati/Quotazioni +immobiliari/](http://www.agenziaentrate.gov.it/wos/content/NsiLib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari/)

Ritenuto che le modalità ed i criteri di calcolo, proposti con la presente risultano simili a quelle adottate dall'Agenzia delle Entrate in quanto basate sui costi rilevati dall'Osservatorio Immobiliare e pubblicati dalla stessa Agenzia:

Dato Atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Visti:

» il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

» la L.R. del 10 agosto/08/2016, n. 16 e ss. mm.ii;

» la legge 27 luglio 1978, n. 392

» il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) approvato con D.lgs, 18/08/2000, n. 267

e ss.mm. ii.;

» l'Q.R.EE.LL vigente in Sicilia; » lo Statuto comunale;

PROPONE

1) Di Approvare Criteri e modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi previste stabilite mediante la determinazione del valore venale dell'immobile e del costo di produzione, nonché i criteri per stabilire le sanzioni da applicare qualora la stessa sia stabilita con importo variabile tra minimo ed un massimo dal D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. 16/2016, come appresso indicato:

Art. 1

Criteri e modalità per la determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive

Criteri generali: L'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere

abusive è determinata dalla differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito dell'esecuzione delle opere (Valore Attuale) ed il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore Precedente). L'importo delle sanzioni forfetarie è determinato in base ad una griglia, che gradua l'importo della sanzione in funzione dell'aumento del valore venale dell'immobile a seguito dell'esecuzione delle opere². Parametri utilizzati per determinare il valore venale dell'immobile:

I parametri utilizzati per determinare il valore venale dell'immobile sono i seguenti:

Fascia/zona,

Microzona,

Tipologia,

Valore Mercato rilevabili attraverso la consultazione del sito internet:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari/> e ricavati dagli studi condotti dall'O.M.L. (Osservatorio Mercato Immobiliare).

1. **Categoria Catastale:** con riferimento all'ultimo aggiornamento presso il N.C.U. in conseguenza degli interventi eseguiti.

2. **Superficie Convenzionale:** è pari alla Superficie Utile Lorda dell'unità immobiliare, o, in caso di interventi parziali, alla porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione. E' rettificata in base ai parametri indicati nei prospetti di calcolo allegati, in funzione delle caratteristiche e della destinazione d'uso dell'immobile.

In caso di abuso non valutabile in termini di superficie ma di volume, atteso che la legge n. 392/1978 fissa il costo di produzione riferito ad immobili per un'altezza di m. 3,00, la superficie convenzionale dell'unità immobiliare verrà calcolata attraverso la formula $Sc = \square Si \cdot hi / 3$. dove:

Si = superficie interessata dal volume;

hi = altezza del volume abusivo

3. **Valore di Mercato Medio:** è pari alla media tra il Valore di Mercato minimo e il Valore di Mercato massimo desunti dalla banca dati dall'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) in quanto per la stima si considera una qualità edilizia media per ogni tipo di immobile;

4. **Coefficiente di rettifica del valore originario:** è il coefficiente da applicare al Valore di Mercato Medio in funzione della tipologia di intervento eseguito e decresce in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in modo da determinare il valore iniziale precedente all'intervento.

5. **Determinazione del valore venale:** La determinazione del valore venale attuale, dopo l'esecuzione dell'intervento, e del valore precedente, ovvero prima dell'esecuzione dell'intervento, avviene mediante l'elaborazione dei dati quantitativi dell'immobile, secondo i parametri indicati al comma 2 ed inseriti nei prospetti di calcolo allegati.

Articoli del DPR 380/2001 che fanno riferimento al valore venale per il calcolo della sanzione:

a. **Valore Venale Attuale** Il Valore Venale Attuale è pari al prodotto fra il Valore Unitario di Riferimento Attuale e la superficie convenzionale così come risulta a seguito dell'intervento.

b. **Valore Unitario di Riferimento Attuale** Il Valore Unitario di Riferimento Attuale corrisponde, salvo particolari tipologie accertate nella fase istruttoria, al Valore di Mercato Medio espresso in Euro/mq di superficie lorda in riferimento al Comune di appartenenza, Fascia/Zona di riferimento, Microzona, Categoria Catastale e Tipologia di riferimento dell'immobile. I dati sono rilevati dalla consultazione del sito internet

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari/> sulla base dei parametri individuati dall'O.M.I. riferiti alla data di accertamento dell'abuso.

c. **Valore Venale Precedente all'intervento** Il Valore Venale Precedente all'intervento è pari al prodotto tra il Valore Unitario di Riferimento Attuale, di cui al punto b. e la superficie convenzionale prima dell'intervento.

d. **Valore Unitario di Riferimento Precedente** Il Valore Unitario di Riferimento Precedente corrisponde, salvo particolari tipologie accertate nella fase istruttoria, al Valore di Mercato Medio, espresso in Euro/mq. di superficie lorda, in riferimento al Comune di appartenenza, Fascia/Zona di riferimento, Microzona, Categoria Catastale e Tipologia di riferimento dell'immobile. I dati sono rilevati dalla consultazione del sito internet

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari/> sulla base dei parametri individuati dall'O.M.I. riferiti alla data di accertamento dell'abuso e devono essere rettificati in base ai coefficienti di cui al successivo relativo punto f.

e. **Costo di produzione** in riferimento alla Legge 392/1978 e s.m.i. . Il costo unitario di produzione è pari al costo base calcolato in riferimento agli artt. 14 e 22 della L. 392/78, moltiplicato per i coefficienti correttivi indicato all'art. 15 della stessa legge.

f. **Coefficienti di Rettifica** per il calcolo del Valore Unitario di Riferimento Precedente:

Tipo di intervento (art. 3, comma 1, DPR 380/2001)	Coeff. di abbattimento
b) Manutenzione Straordinaria	0.90
c) Restauro e risanamento conservativo	0.80
d) Ristrutturazione Edilizia	0.30
e) Nuova costruzione	0.10
Cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare con o senza	0.70

- Nuova edificazione: 0,10	coeff. di abbattimento
- Ristrutturazione Edilizia 0,30	coeff. di abbattimento
- Cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare con o senza opere	coeff. di abbattimento 0,70
- Restauro e risanamento conservativo 0,90	coeff. di abbattimento
- Manutenzione Straordinaria 0,95	coeff. di abbattimento
-	

E' comunque corrisposto, se dovuto, il contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Sanzioni forfettarie variabili tra un importo minimo e uno massimo

Al fine di determinare criteri oggettivi nell'applicazione delle sanzioni edilizie forfettarie previste ai sensi di Legge, queste sono pari al 10% dell'incremento di valore degli immobili per effetto degli interventi eseguiti. Qualora il 10% dell'incremento di valore risulti inferiore al minimo stabilito per la sanzione si applica la sanzione minima; qualora il 10% dell'incremento di valore risulti superiore al massimo stabilito per la sanzione si applica la sanzione massima.

Per quanto attiene l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20, co. 4 del decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 essa verrà per il valore minimo per superfici non superiori a mq 15,00 e per il valore massimo per superfici pari o superiore a mq. 50. Per superfici comprese tra mq 15 e mq 50 si procederà per interpolazione lineare tra la sanzione minima e la sanzione massima prevista.

Art. 3

Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina di Regolamenti approvati e del Regolamento edilizio o stabiliti in misura fissa da norme di legge, le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinati con provvedimento del Dirigente del competente Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dai Regolamenti con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Dirigente del competente Settore.

La sanzione in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 516,00.

Art. 4

Natura delle sanzioni pecuniarie

Alle sanzioni amministrative pecuniarie che attengono alla disciplina urbanistico edilizia in senso stretto, di cui agli articoli 23 comma 7, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001, come disciplinate dal presente Regolamento,

stante la costante giurisprudenza (*Consiglio di Stato n. 278/1983, ecc*), non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/1981.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 24 comma 3 che non attengono alla disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto si applicano i principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 (compresa la prescrizione quinquennale prevista all'art. 28).

Art. 5

Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Dirigente del competente Settore e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

Art. 6

Rateizzazione

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 1.000,00.

Per Importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 6 rate da pagarsi in un anno.

Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 6 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali maturati sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, a partire dal giorno in cui era dovuto l'importo sino al giorno dell'ultima rata dovuta.

Art. 7

Prospetto di calcolo dell'incremento del valore venale

Per il calcolo dell'incremento di valore venale dell'immobile si dovrà fare riferimento al prospetto di calcolo sotto riportato.

COMUNE DI PIETRAPERZIA MODELLO R-IMMOBILI AD USO

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'INCREMENTO DI VALORE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PREVISTE DALL'ART. 34, CO. 1 DPR 380/2001(1)

Ubicazione
dell'immobile
Proprietà
Epoca delle opere abusive (data di
accertamento):

A	VALORE ATTUALE
Determinazione della superficie convenzionale	

Descrizione dell'immobile		Superficie reale	30% per vani con H < 1,80 ml b	Superficie da considerare a+b	Coefficient e c	Superficie convenzional e (a+b)xc
Tipologia locali	Locali primari di supporto			0,00	1,00	0,00
	Locali di servizio e accessori e sottotetti non abitabili			0,00	0,50	0,00
	Spazi coperti aperti (balconi, logge, verande)			0,00	0,25	0,00
	Spazi scoperti esclusivi			0,00	0,15	0,00
		Totale superficie convenzionale in mq				0,00

Determinazione del valore unitario di riferimento attuale

Fascia/zona	Microzona	Ctg. Catastale	Tipologia	Valore unitario di riferimento
Rif. O.M.I.	Rif. O.M.I.	Rif. Catasto	Rif. O.M.I.	Rif. O.M.I.

Calcolo valore attuale

Superficie convenzionale in mq (1)	Valore unitario di riferimento (2)	Valore (1) x (2)
0	0	0

B

VALORE PRECEDENTE

Determinazione della superficie convenzionale

Descrizione dell'immobile		Superficie reale	30% per vani con H < 1,80 ml b	Superficie da considerare a+b	Coefficient e c	Superficie convenzionale (a+b)xc
Tipologia locali	Locali primari di supporto			0,00	1,00	0,00
	Locali di servizio e accessori e sottotetti non abitabili			0,00	0,50	0,00
	Spazi coperti aperti (balconi, logge, verande)			0,00	0,25	0,00
	Spazi scoperti esclusivi			0,00	0,15	0,00
		Totale superficie convenzionale in mq				0,00

Determinazione del valore unitario di riferimento attuale

Fascia/zona	Microzona	Ctg. Catastale	Tipologia prevalente	Valore unitario di riferimento	Coeff. di rettifica (3)
Rif. O.M.I.	Rif. O.M.I.	Rif. Catasto	Rif. O.M.I.	Rif. O.M.I.	Vedi criteri

Calcolo valore attuale		
Superficie convenzionale in mq (1)	Valore unitario di riferimento (2)	Valore (1) x (2) x (3)
0	0	0

Calcolo incremento e doppio incremento del valore venale e sanzione				
Valore prospetto (A)	Valore prospetto (B)	Incremento (A-B)	Doppio dell'incremento (A-B)x2	Sanzione Regime forfettario
0	0	0	0	0

Art 8

Prospetto di calcolo del costo di produzione

Per il calcolo del costo di produzione si dovrà fare riferimento al prospetto di calcolo sotto riportato.

**CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN BASE AL COSTO DI PRODUZIONE (D.P.R.
n° 380/01)**

PER LE OPERE ABUSIVE DI CARATTERE ABITATIVO

Ditta _____
Foglio _____ **partt.** _____
 Note _____

VALORE PRIMA DELL'ABUSO

A) Superficie convenzionale (art. 13 L. 392/78)

Superficie abitazione al netto dei muri perimetrali e di quelli interni :

abitazione oltre i mq. 70	mq.		x	1.00	0,00
abitazione tra i mq. 46 e mq. 70	mq.		x	1.10	0,00
abitazione inferiore a mq. 46	mq.		x	1.20	0,00
autorimessa singola (sup. netta)	mq.		x	50%	0,00
posto macchina comune	mq.		x	20%	0,00
balconi - terrazze - cantine accessori (sup. netta)	mq.		x	25%	0,00
superficie scoperta in godimento esclusivo	mq.		x	15%	0,00
verde condominiale (quota millesimale)	mq.		x	10%	0,00

Totale superfice convenzionale	mq.	0,00
---------------------------------------	-----	-------------

B) Costo base (artt. 14 e 22 L. 392/78)

per le opere abusivamente realizzate ai sensi dell' art. 34 D.P.R. n° 380/01 € 748,86 (£. 1.450.000)

C) Coefficienti correttivi del costo base (art. 15 L. 392/78)

1) Tipologia (art. 16 L. 392/78)

A/1	abitazione signorile	(2.00)	0,00
A/2	abitazione civile	(1.25)	0,00
A/3	abitazione economica	(1.05)	0,00
A/4	abitazione popolare	(0.80)	0,00
A/5	abitazione ultra - popolare	(0.50)	0,00
A/6	abitazione rurale	(0.70)	0,00
A/7	abitazione in villini	(1.40)	0,00

2) Classe demografica del Comune in cui si trova l'unità immobiliare offerta in vendita (art. 17 L. 392/78) popolazione sup. a 250.000 abitanti	X (1.10)	<u>1,10</u>
3) Ubicazione (art. 18 L. 392/78)		
zona agricola	(0.85)	<u>0,00</u>
zona edificata periferica	(1.00)	<u>0,00</u>
zona fra periferia e centro storico	(1.20)	<u>0,00</u>
zona di degrado centro storico	(0.90)	<u>0,00</u>
zona centro storico	(1.30)	<u>0,00</u>
4) Livello di piano (art. 19 L. 392/78)		
seminterrato	(0.80)	<u>0,00</u>
terreno	(0.90)	<u>0,00</u>
dal 1° al 3° con o senza ascensore	(1.00)	<u>0,00</u>
dal 4° all'ultimo con ascensore	(1.00)	<u>0,00</u>
dal 4° all'ultimo senza ascensore	(0.95)	<u>0,00</u>
attico con ascensore	(1.20)	<u>0,00</u>
attico senza ascensore	(1.10)	<u>0,00</u>
5) Vetustà (art. 20 L. 392/78)	n° anni	
dal 1° al 5° anno (*)		<u>0,000</u>
dal 6° al 20° anno (*) ogni anno 1 %		<u>0,000</u>
dal 21° al 50° anno (*) ogni anno 0.50%		<u>0,000</u>

D) Costo unitario di produzione

Costo base anno 1997 (£ 1.450.000)	€/mq	748,86	
Costo unitario di produzione (costo base x prodotto dei coeff. di correzione)	€/mq	0,00	

E) Riepilogo e calcolo della sanzione

superficie convenzionale (A)	mq.	0,00
costo unitario di produzione (D)	€/mq	0,00

Totale sanzione	€	0,00
-----------------	---	-------------

Pietraperzia li

Il tecnico

Il Responsabile del IV SETTORE

f.to Ing. S.Patti

Servizio I SETTORE

Posizione Organizzativa "D"

Ai sensi e per gli effetti della L. R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000
si esprime parere . favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Addì 25/06/2018

II RESPONSABILE DEL IV SETTORE
f.to Ing. S.Patti

Settore Ragioneria**Ufficio FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48 e art. 12 L. R. 30/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €

Va imputata al cap.

Addì .08/08/2018

Visto: L'Assessore

Il Responsabile del Settore Ragioneria

f.to Rag. G.Marino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa palesemente:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Altresì, stante l'urgenza

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91.

Allegati alla Deliberazione:

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE 08/08/2018 MARINO GIANFILIPPO

PARERI e FIRME TECNICA FAVOREVOLE 25/06/2018 PATTI SALVATORE

IL SINDACO: GLI ASSESSORI: FIRMA

1	BEVILACQUA ANTONIO CALOGERO	f.to dig. ANTONIO CALOGERO BEVILACQUA
2	LAPLACA MICHELE	f.to dig. MICHELE LAPLACA
3	STUPPIA CHIARA	f.to dig. CHIARA STUPPIA

F.to DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

N. . del registro pubblicazioni.

Affissa all'albo Pretorio online dal

al

senza opposizioni

Pietraperzia, lì

Il Messo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione , che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune al n. dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91.

Pietraperzia, lì _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

E S E C U T I V I T À

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;
Vista la L.R. 3.12.1991, n. 44:

La presente deliberazione è stata trasmessa
per l'esecuzione all'Ufficio _____

Pietraperzia, lì 08/08/2018

D I C H I A R A

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo:

x 1 - perché dichiarato immediatamente esecutivo
dall'Organo collegiale (art. 12, 2° comma L.R. 44/91)

Il Responsabile dell'ufficio
F.to PATTI SALVATORE

Per ricevuta di adempimento

2 - per decorrenza del decimo giorno di pubblicazione
(atti non soggetti a controllo – art. 12 L.R.44/91)

Pietraperzia, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO BATTAGLIA

Il Responsabile del Servizio
F.to PATTI SALVATORE

Pietraperzia, lì _____